



PianDelBruscolo

U N I O N E D E I C O M U N I

Colbordolo – Monteciccardo – Montelabbate

Sant'Angelo in Lizzola – Tavullia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Norme per la civile convivenza nell'abitato

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 11.12.2008

1° PUBBLICAZIONE 19.12.2008 – 03.01.2009

2° PUBBLICAZIONE 05.01.2009 – 20.01.2009

(art. 13/2° Statuto dell'Unione)

Modificato con delibera di Consiglio n. 41 del 23.11.2009
(introduzione art. 54bis)

Modificato con delibera di Consiglio n. 41 del 29.11.2010
(modifica art. 64)

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
" 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
" 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
" 5 Occupazione di suolo pubblico
" 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
" 7 Scarico di rottami e di detriti
" 8 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
" 9 Installazione di vetrine
" 10 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
" 11 Commercio su aree pubbliche
" 12 Mercati di gente d'affari
" 13 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
" 14 Installazioni di chioschi ed edicole
" 15 Divieto di giochi sul suolo pubblico
" 16 Pubblicità mediante autoveicoli

CAPO III - NETTEZZA DEGLI ABITATI

- Art. 17 Disposizioni di carattere generale
" 18 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
" 19 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
" 20 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
" 21 Trasporto di materiale di facile dispersione
" 22 Sgombramento della neve
" 23 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
" 24 Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche
" 25 Pulizia delle vetrine
" 26 Disposizioni riguardanti gli animali
" 27 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
" 28 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV - DECORO DEGLI ABITATI

- Art. 29 Manutenzione degli edifici
" 30 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
" 31 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
" 32 Ornamento esterno ai fabbricati
" 33 Depositi in proprietà privata
" 34 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
" 35 Spolvero di panni e tappeti
" 36 Bestie macellate e trasporto carni
" 37 Pattumiere e recipienti con rifiuti
" 38 Viali e giardini pubblici
" 39 Vasche e fontane
" 40 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo ed al decoro

- " 41 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 42 Inquinamento acustico
" 43 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
" 44 Impianti di macchinari
" 45 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
" 46 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
" 47 Rumori nei locali pubblici e privati
" 48 Uso di strumenti sonori
" 49 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
" 50 Venditori e suonatori ambulanti
" 51 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
" 52 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
" 53 Suono delle campane
" 54 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
" 54bis Controllo dell'attività rumorosa

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 55 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
" 56 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
" 57 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
" 58 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
" 59 Fucine e forni
" 60 Uso di fiamma libera
" 61 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò
" 62 Animali pericolosi
" 63 Norme per la detenzione dei cani -divieti
" 64 Obblighi per i detentori di cani
" 65 Strumenti da taglio
" 66 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
" 67 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
" 68 Manutenzione di aree di pubblico transito
" 69 Materiale di demolizione
" 70 Insegne, persiane, vetrate di finestre
" 71 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 72 Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
" 73 Vendita e scorta delle merci- uso dei bagni
" 74 Vendita del pane
" 75 Vendita di angurie, cocomeri, castagne, funghi, tartufi e simili
" 76 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
" 77 Esalazioni di merce
" 78 Tabella per la vendita del combustibile

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 79 Esercizio di mestieri girovaghi
" 80 Esercizio di guide pubbliche
" 81 Baracche per pubblici spettacoli
" 82 Carovane di nomadi

CAPO IX - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 83 Cortei funebri
" 84 Processioni - Manifestazioni

CAPO X –SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art. 85 Sistema sanzionatorio
" 86 Sanzioni
" 87 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attualità
" 88 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attualità
" 89 Sospensione delle autorizzazioni – apposizione di sigilli

CAPO XI - NORME FINALI

- Art. 90 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Disciplina della polizia urbana

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

2. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112 e trasferita all'Unione.

3. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1 998 n.112.

4. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

5. Ai fini del presente regolamento, per abitati si intendono tutti i luoghi ove vi sono una pluralità di abitazioni, attività economiche e produttive (industria o artigianato)

6. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio dell'Unione, fatte salve le norme che si riferiscono espressamente agli abitati.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Presidente dell'Unione ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni concesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo o su carta semplice qualora si tratti di attività soggette a denuncia o comunicazione.

3. Qualora per lo svolgimento di un'attività sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve essere sempre ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta. Il titolo deve comunque sempre essere esposto in modo che sia visibile al pubblico

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.
Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5.
Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. vietato, comunque, sostare e transitare con veicoli su aree pubbliche e ad uso pubblico individuate nel P.R.G. come "verde pubblico". In particolare la sosta ed il transito sono vietati nei parchi, nei giardini e nelle aiuole.

Art. 6.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità competente, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, l'autorità che ha rilasciato il titolo potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7.
Scarico di rottami e di detriti

1. È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi trasporto all'interno degli abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

3. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

Art. 8.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro materiale non stabilmente ancorato al suolo, da parte dei gestori di negozi o pubblici esercizi, può essere concessa in un'area attigua alle attività e unicamente per le ore in cui questi sono aperti.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. Al fine di prevenire eventuali disturbi alla quiete pubblica ed al riposo delle persone è data facoltà all'amministrazione di ridurre l'orario concesso per l'occupazione del suolo pubblico fino alle 22,00. In tal caso, anche se il locale rimane aperto al pubblico oltre il predetto orario, i gestori sono costretti a rimuovere il materiale non stabilmente ancorato al suolo

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla legislazione statale vigente.

Art. 9 Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la riduzione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Art. 11. Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 12. Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 13. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità competente, previo parere del Comando di Polizia municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 14. Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previste in materia dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 15.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ovvero disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

2. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 16

Pubblicità mediante autoveicoli

1. In tutto il territorio dell'Unione è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia

CAPO III

NETTEZZA DEGLI ABITATI

Art. 17.

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 18.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 19.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 20.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 21.

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto nelle case o attività poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che, maneggiano, detengono o posseggono le merci stesse.

Art. 22.

Sgombro della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 23.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli, carri e simili.

2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, carri e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 25.

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 26.

Disposizioni riguardanti gli animali

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. È vietato lasciar vagare entro il centro abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dalla Polizia Municipale, che ne stabilisce i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni, agli abitati ed ai borghi prevalentemente rurali.

4. Predette deroghe potranno essere concesse unicamente nei casi in cui gli animali siano collocati a conveniente distanza dalle abitazioni, e tenuti nel più rigoroso rispetto delle norme di decoro, nettezza, pulizia ed igiene e comunque non arrechino fastidio o molestia ad alcuno.

5. Fuori dei centri abitati è possibile detenere detti animali, purchè vengano rispettate le norme di decoro, nettezza, pulizia ed igiene

6. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 27.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto o la distribuzione di opuscoli, foglietti ed altri oggetti simili; gli stessi potranno essere consegnati a mano dei destinatari o depositate nelle apposite buche delle lettere.

Art. 28.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico e ad uso pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV DECORO DEGLI ABITATI

Art. 29.

Manutenzione degli edifici e degli immobili in genere

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. L'autorità disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

8. I proprietari di fabbricati e/o di terreni sono, infine, tenuti allo sfalcio dei giardini e spazi scoperti visibili da luogo pubblico o prospicienti la pubblica via o che comunque nuocciono all'igiene pubblica.

Art. 30.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica, per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi nonché nei casi in cui il contenuto dell'iscrizione sia non veritiero ovvero ingannevole.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

4. L'affissione di manifesti funebri è vietata fuori dagli appositi spazi e può avvenire esclusivamente sugli impianti destinati a supportare tali comunicazioni.

Art. 31.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 32.

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. I vasi di fiori posti sui balconi non possono sporgere su aree destinate al pubblico passaggio o su aree condominiali qualora non vi sia l'assenso dei condomini.

3. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 33.

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 34.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. È vietato sciordinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 35.

Spolvero di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. Nei cortili ed anditi interni e consentito sbattere e spolverare gli oggetti di cui sopra in orari che non disturbino la quiete pubblica e privata.

3. È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 36.

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 37.
Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

2. È solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Art. 38.
Viali, parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi, con veicoli in genere, compresi i velocipedi e carretti, cavalli od altri animali compresi i cani e gatti. È comunque sempre consentito il transito al guinzaglio dei cani e dei gatti sul camminamento pavimentato in pietra o asfaltato. Il conduttore avrà cura di garantire la costante presenza dell'animale sul pavimento.
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini, pattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

4. I detentori di cani e gatti, in qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico hanno l'obbligo di detenere palette e sacchetti o altri strumenti idonei al fine di impedire che i predetti animali lordano con le loro deiezioni solide il suolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00. L'importo di detta sanzione è raddoppiato nel caso in cui la violazione è commessa da proprietari o detentori dei cani di cui all'elenco allegato ai decreti del Ministero della Salute.

Art. 39.
Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

2. È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 40.
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

2. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro.

Art. 41.

Recinzioni di terreni confinanti coi suolo pubblico

1. All'interno del centro abitato, i proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel rispetto delle norme del C.d.S., dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza e al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.

3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

4. È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 42.

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 43.

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. L'esercizio di industrie, arti, mestieri a comunque attività rumorose è subordinato al rispetto dei criteri e dei valori previsti nella classificazione del territorio comunale di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. Per le attività temporanee è consentita una deroga ai limiti di cui sopra con autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico, previo parere dell'ARPAM ovvero nel rispetto dei criteri fissati da quest'ultima. Detto provvedimento potrà contenere prescrizioni tra cui gli orari. L'attività rumorosa non potrà, comunque, essere svolta dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino nel periodo 1°ottobre – 30 aprile e dalle ore 14 alle 16 e dalle ore 22 alle 8 nel periodo 1 maggio- 30 settembre.

4. Per quanto concerne le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli e intrattenimenti a carattere temporaneo ovvero mobile, possono essere concesse deroghe ai valori previsti dalla classificazione del territorio nel rispetto delle presenti disposizioni: fino alle ore 24:00 occorre rispettare un valore di Leq non superiore a 70 dB(A) misurato per almeno 15 minuti in facciata alla casa più disturbata; dalle ore 24,00 alle ore 01:00 e dalle 01,00 alle 02,00 detto valore deve scendere rispettivamente a 60 dB(A) e 50 db (A)

5. Le deroghe per spettacoli ed intrattenimenti in luogo pubblico possono essere concesse al massimo per due giorni la settimana e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni annuali.

6. Nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese o luoghi di culto, uffici pubblici o luoghi analoghi è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

7. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico o privato esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle

immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

8. Fatto salvo quanto previsto per le occupazione di suolo pubblico dall'art. 8, al fine di prevenire eventuali disturbi alla quiete pubblica ed al riposo delle persone è data facoltà all'amministrazione di non consentire la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande al di fuori del locale oltre le ore 22.00. In tal caso, anche se il locale rimane aperto al pubblico oltre tale orario, i gestori sono costretti a rimuovere il materiale non stabilmente ancorato al suolo quali sedie, tavoli ecc.

9. I servizi tecnici municipali e la Polizia Municipale, avvalendosi delle struttura dell'ARPAM; su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

10. Le autorità competenti al rilascio dei titoli autorizzatori, a seguito delle violazioni delle norme previste dal presente articolo, provvedono a diffidare i responsabili ed i titolari dell'attività rumorosa a porre in essere le misure e le cautele sopra indicate. Nel caso di inottemperanza alla diffida, esse possono adottare, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza, i provvedimenti ritenuti più opportuni quali ad es. riduzione dell'orario dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione ecc.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

12. Al fine di consentire tempestivamente l'acquisizione del parere dell'ARPAM, le istanze di autorizzazione in deroga devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima della manifestazione o dell'inizio dell'attività rumorosa.

Art. 44. Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

2. eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità comunale.

3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

5. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

6. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

7. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

8. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

9. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

13. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

14. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 45.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 46.

Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

2. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

3. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 47.

Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 48.

Uso di strumenti sonori

1. È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

2. In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini

3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 49.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 20 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 50.

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 51.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché all'interno dei pubblici locali.

Art. 52.

Detenzione di cani o altri animali di affezione

1. È vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica o privata quiete.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il proprietario o il detentore di cani che con il loro abbaiare, ululare, latrare o guaire disturbano il vicinato sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 250,00.

3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

4. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina a spese del proprietario o del detentore.

Art. 53.

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse dovranno essere utilizzate con suono sommesso.

Art. 54.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;

b) al pomeriggio dalle ore 17 fino alla chiusura.

2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 54 bis.

Controllo dell'attività rumorosa

1. La competenza al controllo dell'attività rumorosa e all'adozione degli atti conseguenti spetta al Comune. La Polizia Municipale dell'Unione, su istanza del Comune, qualora si ravvisi la necessità di tutela di interessi pubblici, ovvero dei singoli cittadini, provvede a richiedere l'intervento dell'ARPAM per le verifiche sul rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

2. Nel caso di installazione di impianti/macchinari rumorosi, compresi gli impianti di aria condizionata e/o comunque suscettibili di emissioni sonore, nonché nell'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali e di

erogazione di servizi, l'Amministrazione dovrà, in presenza di formali segnalazioni di disturbo, richiedere a coloro che producono il rumore idonea documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'installazione e la relativa conformità alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

3. L'Amministrazione procedente si avvarrà del Servizio Rumore dell'ARPAM per la valutazione della documentazione tecnica presentata, così pure gli accertamenti di rito, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta.

4. Con apposito provvedimento dirigenziale, saranno stabilite le modalità di effettuazione dell'intervento, che avverrà previo deposito cauzionale da parte del richiedente l'accertamento, deposito che sarà introitato definitivamente nel caso non emergano violazioni di legge. Di converso, nel caso vengano accertate violazioni, detta somma sarà restituita all'esponente e le spese di accertamento, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, sanno poste a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 55.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti (gpl), senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Agli effetti del presente regolamento sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 56.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti e comunque nel rispetto delle norme urbanistiche.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 57.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno ed areate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati idonei dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 58.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57 è vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 59.

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 60.

Uso di fiamma libera

1. È assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 61.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.
4. Nell'abitato è fatto, altresì divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Fuori dagli abitati è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio delle attività agricole nel rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi

Art. 62.
Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 63
Norme per la detenzione dei cani-divieti

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato ai decreti del Ministero della Salute;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
 - ii) il taglio delle orecchie;
 - iii) la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al punto 1, lettera e), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme statali, regionali e comunali vigenti

Art. 64.
Obblighi per i detentori di cani

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e) non lasciare circolare incustodito il cane fuori dal luogo di ricovero.

2. Abrogato

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

4. abrogato.

5. Salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e' vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

6. Il proprietario o il detentore di un cane che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso

7. Nell'eventualità in cui i cani non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza a spese dei proprietari o dei detentori.

8. Le norme sui cani del presente regolamento non si applicano agli animali in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

9. Qualora i cani siano detenuti in uno scoperto esterno al fabbricato, l'area deve essere recintata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane +20 cm..

10. La rete o la cancellata deve avere le caratteristiche di cui sopra per tutta la sua lunghezza e avere una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

11. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00.

Art. 65. Strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 66. Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 67. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 68. Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 69. Materiale di demolizione

1. È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro non adeguatamente protetti e schermati.

Art. 70. Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre, quando sorgono su suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fissate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 71.
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 72.
Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 73.
Vendita e scorta delle merci-uso dei bagni

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

2. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta

Art. 74.
Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 75.
Vendita di, cocomeri, castagne, funghi, tartufi e simili

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sul commercio su aree pubbliche e sui produttori agricoli, senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, funghi, tartufi, nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

Art. 76.
Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 77. Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 78. Tabella per la vendita dei combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

CAPO VIII DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 79. Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio dell'Unione, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dall'Autorità comunale.

2. È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 80. Esercizio di guide pubbliche

1. L'esercizio del mestiere di guida è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal comune previo conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.

2. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

3. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA».

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la legislazione statale e regionale in materia

Art. 81. Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

4. Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

Art. 82. Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando nell'autorizzazione scritta:

- a) il luogo in cui la sosta è consentita;
- b) la durata massima della sosta.

3. È facoltà inoltre del Sindaco richiedere un deposito cauzionale che verrà trattenuto qualora il luogo di ricovero temporaneo venga lordato, imbrattato sporcato dagli occupanti rendendo di conseguenza indispensabili l'intervento del servizio di igiene urbana

CAPO IX MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 83. Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve e meno transitato dai veicoli.

2. Qualora per esigenze eccezionali, si renda necessario percorrere tratti di strade che possano creare particolari pericoli per la circolazione dei veicoli e l'incolumità pubblica, i cortei funebri dovranno essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale che demanderà il servizio d'ordine al comando di Polizia Municipale .

Art. 84. Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose o laiche che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale nel rispetto della normativa vigente.

CAPO X SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 85 Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto sociale o di problematiche relative alla pacifica convivenza civile e negli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale qualora lo ritenga opportuno, al fine di addivenire ad una consensuale risoluzione dei conflitti, può esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, della L.R.

10 agosto 1998 n. 33 e del Regolamento per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze dell'Unione.

3. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 86 Sanzioni

1. Fatto salva ogni diversa disposizione riferita alle singole fattispecie, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

2. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

3. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00.

4. Il trasgressore che non ottempera ai provvedimenti di diffida previsti dal presente regolamento o non vi ottempera nei termini indicati, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00.

5. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 87.

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura dell'amministrazione e a spese dell'interessato.

Art. 88.

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'autorità competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura dell'amministrazione e a spese dell'interessato.

Art. 89.

Sospensione delle autorizzazioni- apposizione di sigilli

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

3. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o di revoca, la polizia municipale applicherà appositi sigilli esternamente ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO XI NORME FINALI

Art. 90. Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Unione il presente regolamento entra in vigore al termine del 15° giorno di ripubblicazione dell'atto divenuto esecutivo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.